

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4534**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BORNACIN, RAGNO, BALDINI e BOSI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2000**

—————

Norme in materia di impianto e di esercizio  
delle stazioni di radioamatore

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di intervenire sulla normativa che regola il settore delle comunicazioni radioamatoriali è divenuta - a nostro avviso - ormai assolutamente improrogabile. Infatti, ancora oggi la materia si rifà al regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. Sì, proprio così, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non è altro che un testo unico, emanato sulla base di una generale delega al Governo, al fine di riordinare - con lo strumento del testo unico - le disposizioni normative vigenti in materie omogenee; si è trattato di un «intervento» del legislatore al fine di facilitare la consultazione, senza apportare alcuna modifica né aggiornamento.

Per decenni, quindi, si è proceduto unicamente utilizzando strumenti di normazione secondaria: decreti ministeriali, regolamenti, circolari e quant'altro potesse eventualmente ricadere nella discrezionalità di questo o quel funzionario ministeriale, digiuno, inutile dirlo, delle benché minime nozioni tecniche per quanto riguarda una materia così specifica.

Dopo l'adozione del testo unico del 1973, si è ripresa la strada dei decreti ministeriali di cui l'ultimo, del 31 gennaio 1983 («Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze»), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, precisa che i radioamatori italiani non possono considerarsi «utilizzatori» di frequenze, ma possono unicamente accedere con «concessioni» ministeriali, rimanendo il Ministero delle comunicazioni l'unico titolare delle frequenze.

Stante tale situazione, durante gli anni passati, un gruppo di radioamatori aderenti all'Associazione nazionale CISAR aveva elaborato una serie di punti, poi trasformati in

vere e proprie iniziative parlamentari che, sin dalla IX legislatura, vennero presentate in entrambe i rami del Parlamento. Scopo primario era quello di rimodulare i diritti dei radioamatori per elevarli ad un piano di parità rispetto ai loro colleghi europei.

È proprio dell'Europa che dobbiamo parlare, in quanto le direttive comunitarie intervenute nel settore hanno in pratica sconvolto l'impostazione (e non solo) del testo unico predisposto ed adottato dal legislatore italiano del 1973.

Corre l'obbligo di soffermarsi su una considerazione: nonostante la evidente incertezza e confusione legislativa, durante tutti questi anni, i radioamatori si sono distinti con il loro operato, rendendosi incredibilmente utili nei momenti di maggiore necessità. Stiamo parlando dell'importante ruolo che svolgono nelle situazioni di emergenza, negli eventi di calamità naturali quando, grazie al loro aiuto, ad esempio, le popolazioni riescono ad essere raggiunte dai soccorsi in tempi più rapidi ma non solo, poichè di solito, quasi in tutte le operazioni di primo soccorso - sia per terra che per mare - vi è sempre l'intervento di qualche radioamatore che si è reso disponibile subito.

Tanto è stato riconosciuto non solo dalle persone che sono state così immediatamente soccorse, ma - ed è importante sottolinearlo in questa sede - soprattutto dagli enti pubblici, a cominciare dalle Prefetture sino allo stesso Dipartimento della protezione civile che, in svariati casi, solo in questo modo sono riusciti a mettersi in collegamento con le zone più disperate del Paese.

Non certo di minore importanza è poi l'introduzione di una norma che regoli la vendita e l'uso di apparecchiature destinate alle stazioni di radioamatore, perché sempre più

frequentemente si ha notizia, nei quotidiani e nei servizi radiotelevisivi, dell'uso da parte dei delinquenti e dei terroristi di apparecchiature radiotrasmettenti sintonizzate sulle frequenze delle forze dell'ordine. Questo disegno di legge (articolo 18) prevede espressamente un controllo più serrato sulla vendita di tali apparati e sul loro uso, attraverso una verifica più attenta delle condizioni che sono alla base del loro utilizzo, da parte della stessa Amministrazione delle comunicazioni e degli organi di controllo di competenza.

Ma, tornando agli aspetti più squisitamente «tecnici» del problema, si diceva come la presente iniziativa miri a portare la categoria dei radioamatori ad un livello di eguaglianza rispetto agli altri operatori europei. Uguaglianza per quanto attiene ai diritti ed ai doveri della categoria, tant'è che l'articolo si sviluppa seguendo le linee di indirizzo tracciate dal Regolamento internazionale per le radiocomunicazioni, adottato a Ginevra il 6 dicembre 1979, sottoscritto dall'Italia e formalmente reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica il 27 luglio 1981, n. 740: formalmente, in quanto poi, di fatto, non è mai stato attuato.

Fra i principi introdotti dal presente disegno di legge evidenziamo:

la precisa individuazione delle capacità tecnico/professionali che il radioamatore deve avere per poter essere definito tale;

l'indicazione, quindi, dei titoli e documenti che egli deve possedere; in tal senso l'articolo 18 oltre a specificare nel dettaglio le caratteristiche tecniche delle apparecchiature, prevede (comma 5) che, per poterle acquistare, «si deve dimostrare al venditore di possedere la patente di operatore...», con la previsione di eventuali sanzioni in caso di non ottemperanza alla norma;

quello della «autorizzazione» allo svolgimento della attività di radioamatore, che sostituisce la vigente «concessione», uno *status* ormai obsoleto ed ampiamente superato sia dalla legislazione nazionale che da tutta l'impostazione normativa comunitaria;

la conseguente attribuzione delle frequenze a titolo primario e non più secondario (come avviene con l'attuale concessione), così come disposto dal citato Regolamento internazionale per le radiocomunicazioni;

l'adozione dell'integrale dispositivo dell'Unione europea sulle frequenze in uso in ambiente internazionale (articolo 19).

Da ultimo, inutile ricordare la «velocità» di evoluzione della tecnologia di questo settore dell'elettronica, un cambiamento che - evidentemente - viaggia con tempi molto superiori a quelli legislativi! Ecco perché è stato previsto che gli adeguamenti tecnici, che col tempo si rendesse necessario apportare al testo normativo che oggi presentiamo, possano intervenire con un mero decreto ministeriale, ovviamente di competenza del Ministero delle comunicazioni, sentite le associazioni dei radioamatori.

Colleghi, è proprio sulla base di queste ultime considerazioni di carattere «temporale» che auspichiamo un *iter* di approvazione quantomeno contenuto che, pur nella doverosa considerazione delle valutazioni correttive e migliorative che ogni parte politica vorrà apportare, non frapponga ulteriori ritardi ad una legislazione assolutamente superata e non adatta alle necessità e tecnologie di oggi. Colmeremo in tal modo una grave lacuna: oggi l'Italia (ed i radioamatori italiani) sono all'ultimo posto - in quanto a certezza dei loro diritti - non solo in Europa, ma in tutto il resto del mondo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

### DEFINIZIONI

#### Art. 1.

1. L'attività di radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, fra utenti di stazioni radioelettriche private, italiane od estere, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di ricerca, di istruzione personale e collettiva, nonché di messaggi di carattere personale che, per la loro scarsa riservatezza, non giustificano il ricorso al servizio pubblico di telecomunicazioni.

2. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto nel rispetto della legislazione nazionale e internazionale vigente in materia.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 8, non possono operare dalla stazione di radioamatore persone diverse dal titolare della relativa licenza.

4. Le emissioni possono essere effettuate solo sulle bande di frequenza stabilite dall'articolo 19. È consentito l'uso del codice «Q» e delle abbreviazioni internazionali previste dalle consuetudini amatoriali.

5. All'inizio e al termine delle trasmissioni e, comunque, a intervalli non superiori a cinque minuti, le stazioni devono comunicare il loro nominativo, qualsiasi sia il modo di trasmissione.

6. È vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso, nonché di emettere segnali che possano dar luogo a falsi allarmi, salvo i casi di emergenza nei quali i radioamatori stessi si trovino ad operare.

## Art. 2.

1. Per la trasmissione di messaggi, per scopo di sperimentazione e di studio, nonché per collaborazione con i servizi pubblici e della protezione civile, le stazioni di radioamatore possono utilizzare ponti ripetitori, fonici o digitali, e *trasponders*, isolati o collegati tra loro tramite *links* fonici o nodi digitali o altri sistemi di radiocollegamenti, operanti sulle frequenze radioamatoriali previste nell'articolo 18, cui il Ministero delle comunicazioni assegna un nominativo, sulla base delle comunicazioni presentate dalle associazioni nazionali di radioamatori legalmente costituite e riconosciute dal predetto Ministero.

2. I ripetitori amatoriali, fonici o digitali, di qualsiasi tipo, operanti su qualsiasi frequenza tra quelle consentite, non sono gravati da alcuna tassa di esercizio per l'autorizzazione, l'installazione e l'uso. Tali ripetitori sono a disposizione delle autorità in caso di emergenza.

3. Nella comunicazione presentata al Ministero delle comunicazioni ai sensi del comma 1 per la installazione dei ripetitori, fonici o digitali, *link* o radiofari, le associazioni nazionali di radioamatori specificano il tipo di apparecchiature impiegate, il punto esatto di installazione, le frequenze impiegate e la potenza, che non può essere superiore ai 10 Watt, misurati all'uscita del trasmettitore, secondo quanto previsto dall'articolo 18.

## CAPO II

## AUTORIZZAZIONI

## Art. 3.

1. L'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore sono soggetti ad autorizza-

zione del Ministero delle comunicazioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e dell'interno.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente deve essere in possesso della patente di radioamatore, generale o limitata, ottenuta previo esame sostenuto presso l'Ispettorato territoriale competente per territorio.

#### Art. 4.

1. Sono esonerati dall'esame, scritto e pratico, per il conseguimento della patente di radioamatore coloro che sono in possesso di:

*a)* laurea in ingegneria con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni;

*b)* diploma di radiotelegrafista di bordo per navi;

*c)* certificato speciale di radiotelegrafista, o radiotelefonista, per navi, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;

*d)* certificato, rilasciato dai competenti uffici del Ministero della difesa, comprovante che l'interessato, durante il servizio militare, ha ottenuto la specializzazione nelle telecomunicazioni;

*e)* qualifica di marconista di bordo per aerei militari o civili.

2. Sono esonerati dall'esame scritto per il conseguimento della patente di radioamatore coloro che sono in possesso di diploma di tecnico in elettronica conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

#### Art. 5.

1. Le domande per l'ammissione all'esame di cui al comma 4, o per il relativo esonero, sono dirette agli Ispettorati territoriali, competenti per territorio, secondo modalità stabilite dal Ministero delle comunicazioni e comunque due volte l'anno, in occasione delle sessioni di esame.

2. Le domande devono essere corredate da due fotografie, di cui una con firma autenticata, e da una certificazione anagrafica, o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante le generalità e la residenza del richiedente.

3. Le materie dell'esame scritto per il conseguimento della patente di radioamatore comprendono l'elettronica e radiotecnica, e la conoscenza delle leggi e dei regolamenti in materia di radiocomunicazioni. La prova pratica di trasmissione e ricezione del codice *Morse* è limitata ai soli candidati alla patente generale.

4. Per la prova scritta sono concesse cinque ore di tempo. Per la prova pratica, riguardante il codice telegrafico *Morse*, la trasmissione e ricezione auricolare procede alla velocità di quaranta caratteri al minuto.

5. I titolari della patente limitata possono effettuare gli esami per il conseguimento della patente generale, superando la sola prova pratica di trasmissione e ricezione del codice *Morse* alla velocità di quaranta caratteri al minuto.

6. Il superamento del solo esame scritto, e non di quello pratico, dà diritto al rilascio della patente limitata.

7. Nelle commissioni di esame è garantita la presenza di almeno due rappresentanti delle associazioni nazionali di radioamatori legalmente riconosciute. Le associazioni devono comunicare i nomi dei propri rappresentanti al Ministero delle comunicazioni e agli Ispettorati territoriali.

8. Il Ministero delle comunicazioni conserva per almeno tre anni gli elaborati dei candidati, i quali hanno facoltà di esaminarli, previa richiesta in carta libera.

#### Art. 6.

1. La licenza per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni soltanto agli

operatori forniti di patente ai sensi della presente legge.

2. La licenza può essere:

a) generale, che abilita ad operare su tutte le bande di frequenza riservate ai radioamatori, con le potenze ed i modi di emissione consentiti;

b) limitata, che abilita ad operare su bande di frequenza da 50 megahertz (Mhz) e superiori, con tutti i modi di emissione e le potenze consentite.

3. A titolo di apprendimento e tirocinio, viene concesso ai titolari di licenza limitata l'uso della banda da 28 a 29.700 Mhz in telegrafia *Morse*, con un massimo di 100 Watt, purchè operino esclusivamente presso una sezione di una associazione nazionale di radioamatori legalmente riconosciuta ed in possesso della licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore e del relativo nominativo di stazione, oppure presso una stazione di radioamatore già regolarmente in possesso di licenza generale, il cui titolare si assume il ruolo di garante.

4. Ogni stazione di radioamatore riceve dal Ministero delle comunicazioni un nominativo che viene riportato sulla licenza per l'impianto e l'esercizio; tale nominativo non può essere modificato nè ceduto ad altre stazioni.

5. Gli organi di controllo del Ministero delle comunicazioni sono tenuti ad intervenire in ogni caso di abuso dei nominativi di radioamatore, perseguendo i responsabili ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

6. La licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è rilasciata anche alle associazioni nazionali di radioamatori, su richiesta delle stesse, per le varie sedi territoriali, con appositi nominativi, distinti da quelli dei singoli radioamatori.



7. Per le licenze rilasciate alle associazioni nazionali di cui al comma 6, non è richiesto il superamento di esami. Tali licenze sono utilizzabili anche per sperimentazioni fuori dalle sedi sociali, ma devono comunque essere utilizzate solamente da radioamatori già in possesso di patente e licenza.

8. Tutti coloro che hanno sostenuto l'esame per il conseguimento della patente, generale o limitata, a titolo di apprendimento e tirocinio, nel periodo che intercorre dal ricevimento della patente al ricevimento della licenza sono autorizzati ad operare, sulle bande di frequenza per le quali hanno ottenuto la patente, presso stazioni di radioamatore già in possesso della licenza di impianto e di esercizio e del relativo nominativo di stazione, in presenza dei rispettivi titolari e sotto la propria responsabilità.

#### Art. 7.

1. Su richiesta dei singoli radioamatori già in possesso della licenza generale o limitata, è rilasciata la licenza internazionale, di prima o seconda classe, che consente di esercitare temporaneamente la stazione di radioamatore, senza alcuna formalità e senza il pagamento di altre tasse di esercizio, nei Paesi europei che hanno applicato le raccomandazioni della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

2. I fruitori della licenza internazionale devono osservare le disposizioni del Paese ospitante.

3. I radioamatori dei Paesi che hanno attuato le decisioni della CEPT possono, in regime di reciprocità, esercitare temporaneamente in Italia la loro stazione di radioamatore, rispettando le disposizioni italiane vigenti.

4. I radioamatori stranieri di cui all'articolo 331, secondo comma, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,

n. 156, possono esercitare, previa apposita richiesta presentata presso i competenti uffici del Ministero delle comunicazioni, la propria stazione di radioamatore nel territorio italiano, per periodi di sei mesi rinnovabili fino a due anni. Nelle trasmissioni i radioamatori stranieri, temporaneamente in Italia, fanno precedere il proprio nominativo dalla lettera «I».

5. I radioamatori stranieri, in possesso di patente e licenza del loro Paese, che intendono stabilirsi permanentemente in Italia, possono ottenere il rilascio della patente e della licenza generale o limitata, in relazione a quella di cui sono in possesso, senza sottoporsi ad alcun esame.

6. In tutti i casi i cittadini stranieri sono soggetti alle disposizioni italiane vigenti.

#### Art 8.

1. La licenza e la patente di radioamatore devono essere custodite presso la stazione ed esibite a richiesta dei funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni.

2. I funzionari del Ministero delle comunicazioni possono verificare le apparecchiature utilizzate dai radioamatori.

3. Quando il radioamatore utilizza la propria stazione in uso mobile o portatile, deve portare con sè la licenza e la patente di radioamatore, o copie autenticate delle stesse.

4. Il radioamatore, previa presentazione della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2, può trasferire temporaneamente la propria stazione presso altro domicilio, per un periodo superiore a trenta giorni, e deve portare con sè la licenza e la patente di radioamatore.

## CAPO III

## RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

## Art. 9.

1. Le domande per l'impianto di una stazione di radioamatore devono contenere:

*a)* i dati anagrafici completi del richiedente, con la residenza o il domicilio, e, per i minori, i dati anagrafici della persona che esercita la patria potestà;

*b)* la sede della stazione di radioamatore, che deve corrispondere alla residenza o al domicilio dell'interessato;

*c)* l'autorizzazione, per i radioamatori che prestano il servizio militare permanente o di leva, delle autorità militari, nonché i dati dell'ubicazione della stazione di radioamatore in zona militare.

2. Alla domanda devono essere allegati:

*a)* l'attestazione del versamento della tassa di esercizio annua di cui all'articolo 11, comma 4, decorrente dalla data del rilascio della autorizzazione, provvisoria o definitiva;

*b)* una dichiarazione autentica, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di consenso e responsabilità civile, da parte di chi esercita la patria potestà di minori non emancipati che hanno conseguito la patente di radioamatore ed intendono installare la stazione radio;

*c)* copia fotostatica del passaporto valido, o dichiarazione delle autorità consolari che attestino la nazionalità dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa, o di Stati con i quali esistono accordi di reciprocità, per chiedere l'autorizzazione ad esercitare in Italia una stazione di radioamatore, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7;

*d)* una marca da bollo del valore legale prescritto per gli usi amministrativi.

## Art. 10.

1. È consentito, senza specifica autorizzazione, il trasferimento temporaneo della stazione di radioamatore in altra abitazione, diversa da quella principale.

2. Quando il trasferimento temporaneo è superiore a trenta giorni continuativi, il radioamatore ha l'obbligo di dare comunicazione, in carta libera, all'organo che ha rilasciato la licenza di impianto della stazione.

3. Se il trasferimento è definitivo e comporta il cambiamento del nominativo, il radioamatore, nella stessa comunicazione di cui al comma 2, deve chiedere l'assegnazione di un nuovo nominativo.

4. I radioamatori possono ricevere e trasmettere da mezzi mobili e portatili, sulle bande di frequenza nelle quali possono operare, in base alla licenza rilasciata.

5. Nelle trasmissioni effettuate con mezzi mobili o portatili, le condizioni di cui al comma 4 devono essere specificate unitamente al nominativo di stazione.

## CAPO IV

## REQUISITI

## Art. 11.

1. L'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di una stazione di radioamatore ha durata illimitata, purché non vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 12. I requisiti sono periodicamente accertati dagli organi del Ministero dell'interno, che trasmette apposita relazione al Ministero delle comunicazioni.

2. Quando vengono a mancare i requisiti di cui all'articolo 12, il Ministero delle comunicazioni informa il Ministero della difesa e procede alla sospensione della licenza da un minimo di un mese ad un massimo di do-

dici mesi, oppure alla revoca, a seconda dei casi.

3. Prima di irrogare qualsiasi sanzione il Ministero delle comunicazioni comunica all'interessato l'infrazione contestata e lo invita a presentare le proprie giustificazioni, per iscritto o personalmente, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data della consegna della comunicazione, decorso il quale la decisione diventa definitiva.

4. La tassa di esercizio annua è stabilita in lire 3.000 per la licenza limitata, e in lire 6.000 per quella generale.

5. L'autorizzazione a trasmettere è subordinata al pagamento della tassa di esercizio, ma il mancato pagamento non comporta la decadenza dal diritto a mantenere la stazione installata.

6. Il mancato pagamento della tassa di esercizio comporta la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere, sino al relativo pagamento per l'anno in corso. Nulla è dovuto per le tasse di esercizio non pagate negli anni precedenti, se il radioamatore non si è avvalso della facoltà di trasmettere.

7. Il pagamento della tassa di esercizio per il primo anno solare, effettuato contestualmente alla domanda, decorre dalla data del rilascio della licenza provvisoria o definitiva. Gli eventuali importi, calcolati in dodicesimi, che superano la tassa di esercizio effettivamente da pagare, sono attribuiti alla tassa di esercizio dell'anno successivo.

#### Art. 12.

1. Per ottenere l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di stazione di radioamatore, è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salvo i casi previsti dall'articolo 331 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dagli articoli 7 e 9 della presente legge;

b) età non inferiore ad anni sedici;

c) patente generale o limitata, salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9 della presente legge e dall'articolo 331 del citato testo unico approvato con decreto dal Presidente della Repubblica n. 156 del 1973.

2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono sottoposte al parere motivato dei Ministeri della difesa e dell'interno, da esprimere entro trenta giorni, decorsi i quali il Ministero delle comunicazioni procede anche in mancanza del parere. Se il parere è contrario, il Ministero delle comunicazioni deve darne comunicazione all'interessato per le controdeduzioni da produrre entro trenta giorni dalla data della consegna della comunicazione, trascorsi inutilmente i quali il provvedimento diventa definitivo.

3. Coloro che hanno riportato condanne contro la personalità dello Stato, per diserzione anche in tempo di pace, per delitti commessi con abuso dell'attività radioamatoriale, nonché coloro che siano stati condannati a pene restrittive superiori a sei mesi, per delitti non colposi, o condannati per reati di terrorismo, traffico di droga, sfruttamento di minori e della prostituzione, banda armata e associazione di stampo mafioso, non possono ottenere il rilascio della autorizzazione all'impianto e all'esercizio di stazione di radioamatore. In tutti i casi, la preclusione decade se vi è stata sentenza di riabilitazione.

4. L'autorizzazione non è concessa a coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza, o sottoposti a misure amministrative di sicurezza, o a sorveglianza speciale degli organi di polizia, oppure a coloro ai quali sia stato imposto il soggiorno obbligato, o il divieto di soggiorno in determinati comuni, finché durino i relativi provvedimenti.

5. L'accertamento delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 è effettuato d'ufficio e comunicato all'interessato, in caso di reiezione della domanda, con le modalità di cui al comma 2.

6. L'Amministrazione delle comunicazioni ha l'obbligo di rilasciare la licenza di impianto di stazione di radioamatore entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda, trascorsi i quali la domanda si intende accolta e l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere ai necessari conseguenti adempimenti.

7. L'Amministrazione delle comunicazioni pubblica annualmente l'elenco delle licenze e dei nominativi assegnati di tutti i radioamatori italiani.

#### Art. 13.

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di operatore e della licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, il Ministero delle comunicazioni procede al rilascio dei duplicati dietro presentazione di domanda motivata corredata da due fotografie, di cui una autenticata.

#### Art. 14.

1. Quando un radioamatore riceve, nelle bande assegnate ai radioamatori, un segnale di soccorso proveniente da altri radioamatori, deve immediatamente avvertire le Autorità di Pubblica sicurezza.

2. Il radioamatore è tenuto a continuare l'ascolto ed a mantenere il contatto con la stazione richiedente, per fornire alle Autorità di cui al comma 1 ogni informazione utile per lo svolgimento del soccorso.

## CAPO V

## AUTORIZZAZIONI DI ASCOLTO

## Art. 15.

1. L'autorizzazione d'ascolto sulle bande di frequenza dei radioamatori è rilasciata a condizione che il richiedente abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Colui il quale richiede l'autorizzazione di cui al comma 1 deve possedere i requisiti di cui all'articolo 331 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve adempiere alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 12 della presente legge.

## CAPO VI

## AUTORIZZAZIONI SPECIALI

## Art. 16.

1. Le associazioni nazionali di radioamatori legalmente costituite possono svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni culturali e sportive, allo scopo di garantire la sicurezza dello svolgimento delle manifestazioni stesse e di agevolare gli eventuali interventi di emergenza.

2. Per le attività di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzati sia i nominativi assegnati alle stazioni delle singole sezioni delle associazioni nazionali, sia quelli dei singoli soci radioamatori. Dette trasmissioni possono essere effettuate anche con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 2.



## CAPO VII

## SANZIONI E REVOCA

## Art. 17.

1. L'autorizzazione a trasmettere può essere sospesa per un periodo massimo di sei mesi, ovvero può essere irrogata la sanzione amministrativa dell'ammenda fino a lire 500.000, con provvedimento motivato, emanato dai direttori dei compartimenti regionali delle poste e delle telecomunicazioni, sentito l'interessato, quando il radioamatore è incorso in uno dei seguenti casi, debitamente accertati con prove valide:

*a)* uso di turpiloquio nelle radiocomunicazioni;

*b)* uso della stazione da parte di persona non munita della patente di operatore;

*c)* abusi gravi commessi da operatore autorizzato a trasmettere dal titolare della licenza;

*d)* comunicazioni effettuate con stazioni non autorizzate a trasmettere, quando ciò sia a conoscenza del titolare della stazione;

*e)* effettuazione di radiocomunicazioni di natura diversa da quella consentita ai sensi dell'articolo 1.

2. Gli uffici del Ministero delle comunicazioni possono procedere alla revoca della autorizzazione per inosservanza della sospensione irrogata al radioamatore, o per recidività in infrazioni gravi per le quali è già stata disposta la sospensione dell'attività.

3. Chiunque effettua radiotrasmissioni sulle bande di frequenza dei radioamatori, senza essere in possesso della prescritta licenza e della patente di operatore, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000, o con l'arresto da due a sei mesi. Quando il reato provoca disturbi o interruzioni, nel caso di comunicazioni di emergenza, le pene pecuniarie e quelle detentive sono triplicate.

4. Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il radioamatore ha facoltà di ricorrere al Ministero delle comunicazioni. Se, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, non è pervenuta alcuna decisione, il provvedimento si intende revocato.

5. Quando vengano irrogate le pene previste dai commi 2 e 3, è obbligatoria la pubblicazione del provvedimento, a spese del destinatario, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

#### CAPO VIII

#### REQUISITI TECNICI DELLE APPARECCHIATURE

##### Art. 18.

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore, acquistate, modificate o autocostruite, debbono possedere le caratteristiche stabilite dal Regolamento internazionale per le radiocomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, e dalla presente legge.

2. Le apparecchiature dei radioamatori possono essere adatte a funzionare anche su bande diverse da quelle radioamatoriali.

3. Il Ministero del commercio estero, prima di concedere licenze per l'importazione di apparecchiature radioelettriche per radioamatori, da commercializzare in Italia, chiede al Ministero delle comunicazioni la rispondenza di dette apparecchiature alle disposizioni vigenti.

4. È facoltà del Ministero delle comunicazioni di procedere a controlli, presso gli importatori e presso i commercianti, circa la rispondenza e la destinazione delle apparecchiature radioelettriche, avvalendosi anche degli organi di Polizia.

5. Per l'acquisto delle apparecchiature di cui al comma 4 l'acquirente deve dimostrare al venditore di possedere la patente di operatore e la licenza di impianto e di esercizio di stazione di radioamatore.

6. Per l'acquisto delle apparecchiature «ricevitori», in grado esclusivamente di ricevere le comunicazioni radioamatoriali, è sufficiente dimostrare il possesso dell'autorizzazione di ascolto prevista dall'articolo 15.

7. Il venditore deve annotare, su apposito registro, il nome degli acquirenti, i dati d'identificazione delle apparecchiature vendute e quelli della patente e della licenza del compratore.

8. Le infrazioni riscontrate a carico dei rivenditori e degli importatori circa la destinazione e la rispondenza delle apparecchiature radioelettriche operanti sulle bande radioamatoriali, qualora non comportino più gravi reati, devono essere denunciate all'Autorità giudiziaria, e sono punite con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000, nonché con la chiusura dell'attività commerciale, da sette a sessanta giorni, a seconda della gravità del caso accertato o della recidività. Quando il rivenditore o l'importatore commette l'infrazione per tre volte, si procede alla chiusura dell'attività commerciale ed al ritiro della licenza di commercio.

9. La potenza di picco (*pep*) delle apparecchiature dei radioamatori viene misurata, per le diverse classi di emissione, con l'apparato chiuso su di un carico resistivo e non irradiante, di impedenza di 50 Ohm. In caso di apparecchiature di impedenza diversa, si procede ad inserire un apposito adattatore. La misura è rappresentata dalla potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna, durante il ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'involuppo di modulazione.

10. È consentito l'uso di amplificatori di potenza di radiofrequenza, purchè rispondenti alle norme tecniche della presente legge e a condizione che non superino le potenze stabilite al comma 11.

11. La potenza di emissione delle stazioni di radioamatore non può superare rispettivamente:

a) nell'uso fisso:

- 1) 1.000 Watt nelle frequenze fino a 30 Mhz;
- 2) 300 Watt nelle frequenze da 30 a 440 Mhz;
- 3) 100 Watt nelle frequenze da 1.240 a 5.850 Mhz;
- 4) 50 Watt nelle frequenze da 10.45 a 250 Ghz;

b) nell'uso mobile:

- 1) 100 Watt nelle frequenze fino a 30 Mhz;
- 2) 50 Watt nelle frequenze superiori a 30 Mhz.

12. La tolleranza di frequenza dei trasmettitori deve essere, per le varie gamme di frequenza, anche in presenza di variazioni della tensione di alimentazione, di più o meno il 10 per cento, e termiche da meno 10 a più 55 gradi centigradi, di: 300 Hz, fino a 30 Mhz; 5X10 alla meno 6, da 30 Mhz a 3 Ghz; non peggiore di 100X10 alla meno 6, da 3 Ghz a 30 Ghz; da 30 Ghz a 250 Ghz, adeguato alla tecnica costruttiva.

13. L'attenuazione delle irradiazioni non essenziali deve corrispondere a quella prevista dal fabbricante e riportata sul libretto di istruzioni. Essa deve essere comunque compresa, non cumulativamente, tra un minimo di -40 dB ed un massimo di -60 dB, a seconda delle frequenze impiegate.

14. Per le apparecchiature autocostruite, le irradiazioni non essenziali devono restare nell'ambito dei valori posti all'interno dello stato dell'arte, e comunque non superiori a quelli delle apparecchiature in commercio, per le quali è stata autorizzata l'importazione e la vendita.

15. Quando una stazione di radioamatore, pur trovandosi entro i limiti stabiliti, crea disturbi o interferenze con le proprie emissioni, e quando ciò sia dovuto alla stazione stessa,

il responsabile è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari all'eliminazione dei disturbi e delle interferenze.

16. Le stazioni ripetitrici, foniche o digitali, singole o collegate tra loro, possono operare sulle bande superiori ai 28 Mhz, previste dall'articolo 19.

17. Le stazioni ripetitrici, foniche o digitali, possono utilizzare una o più frequenze in ricezione e trasmissione.

18. La classe di emissione per le stazioni ripetitrici foniche è F3E o G3E e quella per le modulazioni digitali e per scopi di controllo è F3D o G3D.

19. La potenza massima consentita per le stazioni ripetitrici, foniche o digitali, è di 10 Watt, misurata all'uscita del trasmettitore.

20. Non è consentita l'emissione continua del ripetitore fonico o digitale.

21. L'emissione del ripetitore fonico deve essere interrotta automaticamente, al massimo dopo quindici secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.

22. Il nominativo della stazione ripetitrice, fonica o digitale, deve essere trasmesso almeno ogni dieci minuti e non deve sovrapporsi ai messaggi dei radioamatori. La classe di emissione deve essere F3E o G3E, ovvero F2A o G2A per i ripetitori fonici, e F3D o G3D per i ripetitori digitali.

23. Il radioamatore responsabile del ripetitore, sia fonico che digitale, deve essere in grado in qualsiasi momento di operare la disattivazione della stazione ripetitrice.

24. Su particolari fettine di frequenza, stabilite in conformità al Regolamento internazionale per le radiocomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, a scopo di studio sulla propagazione delle onde elettromagnetiche, possono essere installati anche radiofari *beacon*.

25. La potenza massima consentita per i sistemi *beacon* è di 5 Watt; ad essi si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

26. Le irradiazioni parassite dei ricevitori dei radioamatori e dei titolari di licenza di ascolto non devono superare  $2 \times 10^{-10}$  alla meno 9 W, misurati ai *Morsetti* dell'antenna.

## CAPO IX

### NORME DI ESERCIZIO

#### Art. 19.

1. Alle stazioni di radioamatore sono assegnate le seguenti bande di frequenza, in parte già previste per il servizio di radioamatore dal Regolamento internazionale per le telecomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740:

- a) da 1.810 a 1.850 Khz;
- b) da 3.500 a 3.800 Khz;
- c) da 7.000 a 7.100 Khz;
- d) da 10.100 a 10.200 Khz;
- e) da 14.000 a 14.350 Khz;
- f) da 18.068 a 18.168 Khz;
- g) da 21.000 a 21.450 Khz;
- h) da 24.890 a 24.990 Khz;
- i) da 28.000 a 29.700 Khz;
- l) da 50.000 a 52.000 Khz;
- m) da 144 a 148 Mhz;
- n) da 430 a 440 Mhz;
- o) da 1.240 a 1.300 Mhz;
- p) da 2.300 a 2.450 Mhz;
- q) da 5.650 a 5.850 Mhz;
- r) da 10.45 a 10.50 Ghz;
- s) da 24 a 24.05 Ghz;
- t) da 47 a 47.2 Ghz;
- u) da 75 a 81 Ghz,
- v) da 119.98 a 120.01 Ghz;
- y) da 142 a 149 Ghz;
- z) da 241 a 250 Ghz.

2. Sulle frequenze superiori a 7.000 Khz è consentito effettuare il servizio di radioamatore via satellite.

## Art. 20.

1. Le classi di emissione con le quali i radioamatori possono operare sulle varie bande a loro assegnate sono riportate nella tabella A allegata alla presente legge.

## Art. 21.

1. Sulle bande di frequenza di cui all'articolo 19, i radioamatori possono operare sia da stazione fissa, sia mobile o portatile, con la sola limitazione della potenza emessa, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 comma 11, nonché via satellite, nelle frequenze previste dall'articolo 19.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le altre stazioni esistenti, che utilizzano le frequenze assegnate al servizio di radioamatore, devono lasciare libere le frequenze stesse e, trascorso il predetto termine, non possono reclamare per le eventuali interferenze ricevute a causa dell'esercizio delle stazioni di radioamatore.

3. Eventuali aggiornamenti alle bande di frequenza, nonché alle suddivisioni delle stesse per quanto riguarda i modi operativi e i modi di emissione, attribuite al servizio di radioamatore, determinate da variazioni apportate al Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, sono adottati dal Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e le associazioni nazionali di radioamatori riconosciute.

## CAPO X

## CALAMITÀ NATURALI

## Art. 22.

1. In caso di calamità naturali, per l'utilizzazione delle frequenze radioamatoriali si osservano le disposizioni del citato Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, riconoscendo alle competenti autorità della Protezione civile, del Ministero dell'interno e delle prefetture, gli stessi diritti dell'Amministrazione postale, nella facoltà di utilizzare i radioamatori, anche attraverso le associazioni nazionali legalmente riconosciute.

## CAPO XI

## INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE

## Art. 23.

1. Per la installazione delle antenne occorrenti alle stazioni di radioamatore e di radioascoltatore si applicano le disposizioni degli articoli 232, 233 e 397 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

2. Il radioamatore, in possesso della patente, generale o limitata, e della relativa licenza, ed il titolare di autorizzazione all'ascolto, hanno facoltà di installare presso il proprio domicilio la propria stazione, comprendente anche le antenne necessarie all'esercizio della loro attività. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio delle antenne, di sostegni, nonché al passaggio dei relativi cavi di alimentazione delle stesse, o di qualsiasi altro impianto occor-



rente per l'esercizio della stazioni di radioamatore e di ascoltatore.

3. Le installazioni delle antenne non sono vincolate ad alcuna ulteriore verifica delle caratteristiche tecniche, nè ad eventuali vincoli regionali o comunali, localmente introdotti allo scopo del controllo delle emissioni elettromagnetiche inquinanti, e non devono essere ricomprese in future restrizioni in materia.

4. È facoltà della Amministrazione postale e dei servizi di controllo della Polizia postale di effettuare verifiche presso le stazioni di radioamatore e di radioascoltatore, al fine del controllo sul rispetto delle caratteristiche tecniche, previste dalla vigente normativa internazionale e della presente legge.

## CAPO XII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 24.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

TABELLA A  
(articolo 20)

## CLASSI DI EMISSIONE

*Definizione delle classi di emissione:*

1. Modulazione d'ampiezza, nella quale la portante è modulata in ampiezza. Vi sono anche presenti casi in cui vi sono sottoportanti modulate in frequenza ed in fase:

a) doppia banda laterale con un solo canale di informazione, numerica o quantizzata. Non vi sono sottoportanti di modulazione:

telegrafia <i>Morse</i> . . . . .	A1A
telegrafia a stampa . . . . .	A1B
<i>fac-simile</i> . . . . .	A1C
telecontrolli, telemisura e dati . . . . .	A1D

b) doppia banda laterale, in cui l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata. Si impiegano sottoportanti di modulazione:

telegrafia <i>Morse</i> . . . . .	A2A
telegrafia a stampa . . . . .	A2B
<i>fac-simile</i> . . . . .	A2C
telecontrollo, telemisura e dati. . . . .	A2D

c) doppia banda laterale, in cui l'informazione in forma analogica e contenuta in un solo canale:

<i>fac-simile</i> . . . . .	A3C
telefonia . . . . .	A3E
televisione (segnale video). . . . .	A3F

d) banda laterale vestigiale, con un solo canale contenente l'informazione in forma analogica:

televisione (segnale video). . . . .	C3F
--------------------------------------	-----

e) banda laterale unica a portante soppressa, nella quale l'informazione, in forma quantizzata o digitale, è contenuta in un solo canale, con impiego di una sottoportante di modulazione:

telegrafia <i>Morse</i> . . . . .	J2A
telegrafia a stampa . . . . .	J2B
<i>fac-simile</i> . . . . .	J2C
telecontrollo, telemisura e dati. . . . .	J2D

f) banda laterale unica con portante soppressa ed un solo canale con l'informazione contenuta in forma analogica:

<i>fac-simile</i> . . . . .	J3C
telefonia . . . . .	J3E
televisione (segnale video). . . . .	J3F

g) banda laterale unica, con portante ridotta ed informazione in forma analogica in un solo canale:

telefonia . . . . .	R3E
---------------------	-----

2. Modulazione di frequenza «F», modulazione di fase «G», nelle quali la portante è modulata angolarmente:

a) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata, senza impiegare sottoportante di modulazione:

telegrafia <i>Morse</i> . . . . .	F1A o G1A
telegrafia a stampa . . . . .	F1B o G1B
<i>fac-simile</i> . . . . .	F1C o G1C
telecontrollo, telemisura e dati. . . . .	F1D o G1D

b) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione è contenuta in un solo canale in forma numerica o quantizzata, con l'impiego di una sottoportante di modulazione:

telegrafia <i>Morse</i> . . . . .	F2A o G2A
telegrafia a stampa . . . . .	F2B o G2B
<i>fac-simile</i> . . . . .	F2C o G2C
telecontrollo, telemisura e dati. . . . .	F2D o G2D

c) modulazione di frequenza o di fase, dove l'informazione in forma analogica è contenuta in un solo canale:

<i>fac-simile</i> . . . . .	F3C o G3C
telefonia . . . . .	F3E o G3E
televisione (segnale video). . . . .	F3F o G3F
telecontrollo, telemisura e dati. . . . .	F3D o G3D

*Classi di emissione per bande assegnate:*

a) da 1.810 Khz a 1.850 Khz:

A1A, F1A, A2A, R3E, J3E;

b) da 1.850 a 10.100 Khz:

A1A A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F\*, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F\*;

c) da 10.100 a 10.200Khz:

A1A, A2A, F1A, R3E, J3E;

d) da 10.200 a 430.000 Khz:

A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F\*, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3D, F3C, F3E, F3F\*;

e) da 430 Mhz a 250 Ghz:

A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, C3F, R3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3D, F3E, F3F.

Le classi di emissione J3F ed F3F, contrassegnate con il simbolo\*, sono impiegate, per le bande di frequenza fino a 148 Mhz, esclusivamente per la televisione a banda stretta.